



PROCURA DELLA REPUBBLICA

Presso il Tribunale di Ascoli Piceno

Prot. n.39

Ascoli Piceno 10.1.2025

Disposizione n. 1/2025

Oggetto:

Decreto del Ministro della Giustizia n. 206 del 27/12/2024 - Regolamento concernente le modifiche al decreto del 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo penale telematico (GU n. 304 del 30/12/2024 – vigente al 30/12/2024)

- **Provvedimento ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.:**
sospensione temporanea dell'utilizzo esclusivo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V (udienza preliminare) titolo IX libro VI titoli II, V e V bis (applicazione pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto penale, messa alla prova) ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale; con conseguente possibilità di redigere e depositare atti, memorie e richieste anche in formato analogico (mediante il regime del c.d. "doppio binario").
- Indicazioni operative per le attività dell'Ufficio.

Il Procuratore della Repubblica,

- Visto l'art. 3 DM 29.12.2023 n. 2017 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime), come sostituito dall'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 30 dicembre 2024) ¹ che ora prevede -per quanto in questa sede interessa-:

¹ Art. 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Umberto G. [Signature]



- la obbligatorietà a decorrere dal 1° gennaio 2025 del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni per Procura Repubblica e Ufficio GIP (commi 1 e 2):
 - per i procedimenti che si trovano nella fase della udienza preliminare;
 - per i procedimenti di applicazione pena su richiesta delle parti, procedimenti per decreto penale di condanna; procedimento relativi alla messa alla prova;
 - *(oltrechè per archiviazioni e riapertura indagine come già previsto)*
- la obbligatorietà a decorrere dal 1° gennaio 2025 del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni per Ufficio GIP e Tribunale (commi 1 e 3):
 - Per i procedimenti nelle fasi dibattimentali e predibattimentali (ad esclusione delle misure cautelari ed impugnazioni in materia di sequestro probatorio)

1. L'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
- b) Procura europea;
- c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
- d) tribunale ordinario;
- e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) Ufficio del giudice di pace;
- b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
- c) tribunale per i minorenni;
- d) tribunale di sorveglianza;
- e) corte di appello;
- f) procura generale presso la corte di appello;
- g) Corte di cassazione;
- h) Procura generale presso la Corte di cassazione.

6. Sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) ed f) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche.

7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici.

8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.

9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.»

Altre scadenze temporali sono stabilite per tutti i restanti atti, memorie, richieste da depositarsi in altre fasi procedurali, atti per quali resta in vigore il regime del c.d. “doppio binario” (e fa fin da ora evidenziata la scadenza imminente del 31.3.2025 (comma 4) dopo la quale vi sarà -salvo auspicabili e si ritiene necessarie proroghe- la obbligatorietà del deposito telematico anche per le iscrizioni notizie reato e per il deposito atti, documenti, richieste e memorie per i procedimenti relativi al giudizio abbreviato, giudizio direttissimo -comprese le fasi di convalida e richiesta misure-, giudizio immediato.

- letta la delibera del CSM in data 11.12.2024 prot.23435/2024 con allegato il parere della STO con cui fondatamente si evidenziavano tutte le gravi criticità riscontrate derivanti dall’uso dell’applicativo messo a disposizione degli Uffici Giudiziari per il Processo Penale Telematico e la “impensabilità” del solo ipotizzarne un uso obbligatorio a partire dal 2025 – (*“Ad un anno dalla sua messa a disposizione degli uffici giudiziari, dunque, APP non può in alcun modo essere considerato un applicativo soddisfacente, stabile ed affidabile, capace di gestire, come sarebbe destinato a fare, l’intera giurisdizione penale. Al di là dei problemi di usabilità ed ordinali, di cui si dirà, e ricordato che, a normativa invariata, dall’1 gennaio 2025 l’utilizzo di APP diverrà obbligatorio per tutti gli atti e per tutti i flussi processuali, va segnalato come sia impensabile, allo stato, il solo ipotizzare l’utilizzo di un applicativo non solo gravemente instabile, ma per di più incompleto. Molti flussi processuali risultano infatti tuttora inesistenti all’interno dell’applicativo, applicativo il cui utilizzo tuttavia è previsto come obbligatorio con il nuovo anno”*);²

² Si intendono qui integralmente richiamati la delibera del CSM e l’allegata relazione della Struttura Tecnica per l’Organizzazione; se ne riportano solo alcuni stralci nelle parti direttamente riscontrate da questo Ufficio:

“Dal gennaio 2024, gli Uffici di Procura stanno sperimentando diverse versioni operative di APP. Tuttavia, a distanza di più di nove mesi dall’introduzione dell’obbligatorietà dell’uso di tale applicativo per le archiviazioni, molte criticità segnalate durante il periodo di prova non sono state risolte, mentre nuovi malfunzionamenti sono emersi.

Nonostante la correzione di alcuni problemi, come l’introduzione dell’avviso ex art.

408 c.p.p., persistono ulteriori malfunzionamenti che ostacolano l’uso regolare dell’applicativo. Ad esempio, per segnalare solo le criticità più recenti, nel mese di ottobre si sono riscontrati seri problemi di instabilità durante la redazione di provvedimenti tramite il wizard di Word online, con la costante perdita irrimediabile di documenti in fase di scrittura: dopo alcuni minuti di utilizzo l’applicativo va regolarmente in *crash* con la perdita del lavoro sin lì svolto, che non può essere recuperato.

Un altro *bug* significativo riguarda, poi, l’impossibilità di poter richiedere l’archiviazione dei procedimenti che nascono da stralcio di un procedimento già esistente. In tutti i casi in cui il fascicolo è “figlio”, per stralcio, di un altro, non può essere archiviato se non dopo l’apertura di un *ticket* e l’intervento dell’assistenza.

Le criticità sopra indicate, emerse a seguito del rilascio delle nuove versioni di APP, rivelano una instabilità di fondo dell’applicativo, che, anche relativamente al solo flusso delle archiviazioni, è ben lungi dall’essere sufficientemente affidabile e stabile. Ogni nuova versione di APP, in sostanza, nel porre rimedio a *bug* del sistema segnalati dagli utenti, ne introduce ogni volta di nuovi, talora più gravi, che non di rado portano, come negli esempi sopra segnalati (che sono solo alcuni di quelli riscontrati), al blocco parziale del sistema o addirittura all’impossibilità temporanea di utilizzarlo.

A titolo di esempio, dei problemi sinora segnalati e mai risolti si pensi,

- quanto all’usabilità
 - all’impossibilità di poter redigere un provvedimento consultando contemporaneamente un atto contenuto nel fascicolo in una finestra separata;
 - all’insufficienza ed alla pratica inutilizzabilità del visualizzatore dei documenti;
 - all’insufficienza e alla sostanziale inutilizzabilità dei modelli inseriti;
 - all’utilizzo di terminologia e di etichette assolutamente estranee al linguaggio giuridico, e perciò incomprensibili e foriere di errori nell’utilizzo del programma;
 - quanto ai problemi di carattere organizzativo
 - alla mancanza di qualsiasi scadenziario e sistema di *alert* relativo almeno alle principali scadenze processuali;
 - all’impossibilità per l’utente magistrato di modificare qualsiasi dato del procedimento, in mancanza dell’utente “Segreteria”;
 - quanto ai problemi di natura ordinamentale

- rilevato che le gravi criticità puntualmente elencate (delle quali solo alcune risolte, come quelle relative ai flussi Decreti Penali che a fine ottobre 2024 erano ancora inesistenti) sono state riscontrate da questo Ufficio durante l'anno di utilizzo esclusivo nella fase decisamente più semplice (archiviazioni e richieste riaperture indagini), criticità sia "strutturali" – con APP che

- alla necessità dell'intervento dell'utente "Segreteria" per la "validazione" dell'atto, pur firmato digitalmente dal magistrato e dunque giuridicamente venuto ad esistenza;
- alla creazione, per via informatica, della categoria paragiuridica degli "ignoti seriali", non contemplata da alcuna normativa né da alcun progetto organizzativo.

.....

La situazione non risulta mutata con la recentissima introduzione di APP 2.0.. Va rilevato come tuttora qualsiasi attività sul fascicolo, pur lanciata da APP 2.0, passi per l'apertura della vecchia interfaccia di APP 1.0, con la conseguenza pratica dell'allungamento dei tempi di lavoro. In altri termini, non è percepibile allo stato alcun concreto miglioramento conseguente all'introduzione di APP 2.0, che risulta essere, nella quasi totalità dei casi, una mera interfaccia con APP 1.0.

A tal proposito, si ribadisce ancora una volta che:

- ✓ le implementazioni dei nuovi flussi procedurali dell'applicativo APP dovrebbero essere sviluppate attraverso analisi *on site* almeno presso gli Uffici giudiziari pilota, in modo da verificare la conformità dei sistemi informatici con il rito penale e i relativi moduli organizzativi, evitando comunque di trasferire nelle routine dell'applicativo singole prassi, sia pure di uffici virtuosi o designati come "uffici pilota";
- ✓ i nuovi flussi procedurali dovrebbero essere concretamente messi in esercizio solo dopo un'adeguata fase di *beta test*, per garantire il corretto funzionamento dell'applicativo. Ci sembra doveroso ricordare che l'introduzione in esercizio di moduli non sperimentati, portatori di criticità e di conseguenza sottoposti a modifiche e ripetute *patch* correttive, oltre a pregiudicare il regolare

Il nuovo regime della accettazione automatica degli atti, entrato in vigore il 30 settembre 2024, pone problemi

Quanto all'area penale, il sistema difetta, allo stato, di un idoneo sistema di alert, che consenta di individuare, nella massa di atti che contemporaneamente possono venire depositati in tutti i procedimenti pendenti sul ruolo del magistrato, le istanze urgenti o che richiedano comunque di essere evase in tempi brevi o sottoposti a scadenza.

Vi sono poi, nelle specifiche tecniche emanate da DGSIA il 2 agosto 2024³, aspetti giuridici che lasciano quantomeno perplessi, e tra i quali se ne indica uno particolarmente significativo: secondo quanto stabilito dall'art.19 co.13 lett. c), che disciplina "i possibili valori di stato del deposito sul PDP", "nel caso di denuncia, di querela e di istanza di procedimento, l'accoglimento⁴ equivale al ricevimento ed iscrizione del procedimento nel ReGeWEB da parte della procura della Repubblica". Detto altrimenti, il testo del decreto prevede che l'avvenuto deposito di una querela, che venga accettato automaticamente dal sistema, *equivale all'iscrizione*; in palese contrasto con l'art. 335 c.p.p., a norma del quale l'iscrizione è atto del pubblico ministero.

Passando alle criticità tecniche del sistema, va segnalato, innanzitutto, come il sistema di ricezione automatica di atti di APP dagli utenti abilitati esterni, in funzione dal 30 settembre scorso, accetti il deposito presso la Procura della Repubblica anche di atti relativi a procedimenti che non sono più pendenti presso detto ufficio, non consentendone peraltro la trasmissione telematica all'ufficio dove il procedimento risulta effettivamente pendente.

Nella pratica sono quindi stati già riscontrati numerosi casi in cui

- l'atto inserito come "nomina del difensore" conteneva in realtà la rinuncia al mandato, o la richiesta di interrogatorio *ex art. 415 bis c.p.p.*;
- alcune nomine accettate in automatico includevano l'atto abilitante che, secondo le indicazioni della nota DGSIA, dovrebbe essere escluso dal meccanismo di accettazione automatica;
- gli atti pervengono e vengono accettati in automatico nella "card pervenuti", per gli utenti profilati nelle Procure, anche quando si tratta di atti certamente riferibili a fasi successive (si pensi alla ipotesi di memorie successive alla opposizione alla richiesta di archiviazione ed alla conseguente fissazione della udienza camerale); in alcuni casi vi è la visualizzazione anche per l'utente di Procura laddove in altri casi appare la dizione "Visibilità: Gip" e l'atto non è visibile (appare a video un foglio bianco con la dizione "documento momentaneamente non visualizzabile"): non è chiaro in questi casi allo stato quale sia lo strumento per il Gip per mettere a disposizione l'atto al PM anche per le sue doverose valutazioni, a meno di non ritenere che l'atto vada stampato ed inviato analogicamente;
- in diversi casi l'atto accettato automaticamente, pur visualizzabile nella sezione "Gestione atti e documenti" di SICP, non risulta acquisito nel faldone "Deposito telematico" di TIAP;
- in alcuni casi, a fronte di un deposito accettato automaticamente, risulta essere stato riversato in TIAP non l'atto ma soltanto l'allegato;
- gli atti depositati automaticamente si presentano con titolazione errata e non corrispondente al contenuto dell'atto (ad es. "nomina difensore" mentre in realtà si tratta di istanze, anche urgenti, rivolte al PM o Giudice)

“non conosceva” l’avviso archiviazione e la procedura di riapertura indagini, con i conseguenti ritardi, ripetute richieste di assistenza, apertura ticket, e criticità relative ad errori, blocchi e rallentamenti del sistema, mancata visibilità di provvedimenti, assistenza non in grado di comprendere i profili di problematicità giuridica segnalati; assenza di sistemi di “alert”, insufficienza/inutilizzabilità dei modelli di provvedimento previsti; continue patch correttive non previamente illustrate nelle modalità di uso; assenza di previa sperimentazione, e sperimentazione sostanzialmente trasferita direttamente sugli uffici giudiziari e sugli atti e provvedimenti reali ;

- rilevato parimenti che tali gravi criticità permangono e sono state riscontrate più recentemente relativamente alla introdotta accettazione automatica degli atti, alla recentissima introduzione della versione 2.0 di APP che comporta in realtà ulteriori rallentamenti interfacciandosi per la maggior parte dei casi con la precedente versione senza aver apportato sostanziali e visibili miglioramenti;
- Rilevato che per la gestione esclusiva in APP dei flussi documentali ora previsti vi è stata assenza di previa sperimentazione – app. 2.0 è stata introdotta il 31.10.2024 con le segnalate carenze di continuare ad appoggiarsi e interagire con la versione precedente con conseguenti rallentamenti, con continui aggiornamenti non preceduti da illustrazione sulle nuove modalità operative corrispondenti, necessità ripetute di ricorso a ticket di assistenza, carenza di sostanziali novità migliorative rispetto alle plurime disfunzioni segnalate per la versione precedente;
le implementazioni per le nuove funzionalità dedicate ai nuovi flussi documentali per gli Uffici Giudicanti avvenivano soltanto in data 16 e 30 dicembre 2024 mentre in data 13.12.2024 venivano comunicati diversi interventi correttivi con necessità di nuove profilazioni per gli utenti e ricertificazione di tutti i profili;
mentre le specifiche istruzioni operative funzionali alla gestione dei nuovi flussi documentali da gestirsi in via esclusiva in APP sono state fornite solo in data 31.12.2024 , cioè il giorno prima della entrata in vigore dei nuovi obblighi di deposito informatico³ , coerentemente peraltro con la emanazione del corrispondente Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2024; con conseguente (ed evidente) impossibilità di previa verifica delle funzionalità e disfunzionalità ed improprio obbligo di sperimentazione dell’applicativo direttamente nell’ambito processuale e procedimentale ed in fasi importanti, con dirette ricadute sulla funzionalità della giurisdizione penale e anche su atti sottoposti a termini perentori;
- Rilevato infatti che lo stesso DGSIA ha dovuto riconoscere e “certificare” la importante disfunzionalità non previamente accertata in assenza di una effettiva fase di studio e sperimentazione, della assenza in APP della previsione sulla produzione documentale in udienza e sulla firma in app del verbale di udienza da parte del Giudice e del Cancelliere, con impossibilità di procedervi – tratti questi certo non secondari se si prevede la obbligatorietà dell’utilizzo di APP proprio per le fasi dibattimentali, predibattimentali e della udienza preliminare- con esplicito suggerimento al riguardo di un “doppio binario.”⁴

³ circolare DGSIA m_dog07 . 31.12.2024 – 49698.U “Processo penale telematico- disciplina transitoria- DM 217/2023-DM206/2024 – indicazioni operative

⁴ Nota DGSIA m_dog07. 8.1.2025 536.U “Processo penale telematico – DM 27 dicembre 2024 n, 206- redazione verbali di udienza e modalità acquisizione documentali

- Vista e richiamata integralmente la relazione in data odierna del Nucleo Innovazione di questo Ufficio che si allega al presente provvedimento, sentiti i colleghi e il personale amministrativo, e rilevato quindi -anche direttamente - che **specifiche criticità/rallentamenti/impossibilità di procedere in APP sono stati riscontrate a partire dal 1° gennaio 2025 -in aggiunta a tutte quelle pre-esistenti- in riferimento al previsto utilizzo esclusivo del deposito telematico per atti, documenti, richieste e memorie nelle nuove fasi previste dall' art. 3 DM 29.12.2023 n. 2017 come sostituito dall'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206.**

Riportando alcuni passaggi della citata relazione:

- In via generale va premesso che tutto il personale profilato è dotato di firma digitale da remoto e dotato delle attrezzature per accedere all'applicativo, e quindi nelle condizioni operative del miglior utilizzo possibile di APP; deve però sottolinearsi che la mancanza di previa sperimentazione e studio dell'applicativo in funzione dell'utilizzo obbligatorio "sul campo" e del procedimento penale e le conseguenti e riscontrate lacune e gravi criticità, compromettono gravemente le attività giudiziarie:

<< i continui "interventi correttivi" che quasi settimanalmente modificano lo "status" delle funzionalità degli utenti ultimi (vedasi ad esempio le note DGSIA del – con firma digitale alle ore 15:26 del 31.12.2024 - chiarimenti sui profili su nuova funzionalità "atti da annotare" – funzionalità indispensabile per il deposito della lista testi PM; Accettazione automatica dei depositi dal Portale dei depositi Atti Penali (PDP) – mancante di qualsiasi sistema di "alert" - intervento evolutivo sui sistemi penali del 08.11.2024 con conseguenza rivalutazione nella gestione di profili) creano di riflesso un notevole disservizio in quanto il personale si trova quotidianamente a far fronte, oltre che alla gestione dei regolari adempimenti (turno urgente – misure cautelari e scadenze varie), anche a dover alimentare un applicativo in continua evoluzione ed in costante modifica della funzionalità; funzionalità e comunque modifiche che sovente risultano peraltro sprovviste del tutto di manuale operativo o comunque di una specifica formazione.

Con particolare a tale ultimo tema si rappresenta, a mero titolo di esempio, che i webinar presenti sulla piattaforma sono di presentazione e non di formazione, e molte delle funzionalità dell'applicativo non sono state neanche illustrate

Di conseguenza, il personale è di fatto costretto ad esplorare le funzionalità procedendo per tentativi, con inevitabili conseguenze in termini di impiego di risorse, nonché con possibili ed evidenti problemi connessi dal deposito di atti soggetti a termini perentori >>.

- Per il deposito liste testi (deposito "obbligatorio" in APP e sottoposto a termini perentori e atto in sé molto "semplice" per il deposito e trasmissione) sono state riscontrate numerose criticità e difficoltà macchinose e lente per il deposito e la trasmissione, e in certi casi non visibilità delle liste firmate e depositate con connessi dubbi sull'avvenuto reale deposito presso gli Uffici Giudicanti entro i termini perentori previsti:

<< Preliminarmente si rappresenta che, per ragioni non note, tale deposito appare del tutto impossibile utilizzando la funzione redigi atto, depositabile dunque solo ed esclusivamente

tramite la funzione carica atto da firmare. Trattasi, assieme ad altre, di procedura di fatto non precisata, e quindi scoperta dal personale dopo diversi tentativi.

In ogni caso, dopo aver caricato l'atto firmato e depositato dal PM la segreteria trova (non sempre) gli atti nella card "atti da annotare a registro".

Il caricamento e la firma non esauriscono l'attività di deposito, essendo necessario poi effettuare un'annotazione per mezzo dell'utente Segreteria che dovrà uscire dall'applicativo APP ed entrare sull'applicativo REGeWEB per poi ivi eseguire l'annotazione, tornare nuovamente in APP ed infine trasmettere digitando sul documento "comunica ad altro ufficio" – cliccando su storico attività si ha la cronologia di tutti i passaggi dell'atto.

Anche tale procedura, è stata di fatto scoperta dal personale del nucleo innovazione, senza che vi fosse un vademecum operativo ad hoc, nonostante si trattasse di procedura obbligatoria.

A tutto ciò si aggiunga che, delle trasmissioni effettuate solo alcune liste testi sono risultate visibili, nonostante si tratti, lo si ribadisce, di deposito obbligatorio su APP sottoposto a noti termini perentori.>>

- Per il deposito dei Decreti di Citazione Diretta a Giudizio- reso ora "obbligatorio" in APP e sottoposto a termini perentori stante la necessità di rispettare i termini previsti per la data d'udienza indicata dal Tribunale (atto che ai sensi dell'art. 552 cpp tale atto deve essere sottoscritto anche dall'ausiliario che assiste il PM) si è riscontrata direttamente la impossibilità di deposito in APP:
<< Il deposito dei decreti di citazione a giudizio rappresenta la maggior criticità, non essendo, allo stato, alcuno dei tentativi eseguiti andati a buon fine, risultando la procedura di fatto bloccata successivamente alla firma del magistrato, realizzandosi una stasi del procedimento. Interpellato il servizio di assistenza, non è stato in grado di risolvere il problema. >>
- Per il deposito di atti, memorie, documenti nelle fasi della udienza preliminare, predibattimentale e dibattimentale (attività queste certo non occasionali o eventuali ma sempre ricorrenti e da sempre previste nel cpp) reso ora "obbligatorio" in APP vi è direttamente la impossibilità di deposito, come peraltro confermato e riconosciuto dal DGSIA con nota in data 8.1.2025:
<< Il deposito dei predetti atti rappresenta una ulteriore grave criticità. Invero, nonostante si tratti di depositi in teoria da eseguire obbligatoriamente tramite APP, in assenza di qualsivoglia vademecum operativo sono stati eseguiti diversi tentativi, tutti con esito infruttuoso. Contattata l'assistenza e rappresentato il problema, non è stata fornita una risposta precisa limitandosi ad osservare la probabile assenza di funzionalità nel sistema. Con recente nota del DGSIA datata 8/1/25, tale impressione sembrerebbe aver ricevuto conferma.>>
- ritenuto, pertanto, che sussistano importanti criticità derivanti dall'immediata obbligatorietà del regime del binario unico informatico relativamente alle nuove fasi processuali previste, criticità che andrebbero a ripercuotersi sulla attività processuale e sulle attività dei magistrati e del personale amministrativo (che non possono dedicarsi in maniera esclusiva a cercare di risolvere i problemi, i blocchi e le inefficienze di APP interfacciandosi con una assistenza non sempre consapevole dei profili giuridici del problema, e delle regole del cpp) determinando un rallentamento e un vero e proprio blocco in certi casi delle attività giudiziarie;

attività giudiziarie che non possono loro conformarsi alle rigidità e lacune anche gravi di APP, dovendo essere invece APP -come invece all'evidenza non è- già sperimentato e conforme -nel momento della obbligatoria entrata in vigore- alle regole e ai contenuti e alla poliformità delle attività giudiziarie);

- visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;
- ritenuto che tale complessiva situazione integri il malfunzionamento dei sistemi informatici dovendo ritenersi ricomprese anche tutte le complessive criticità segnalate che certo rappresentano un malfunzionamento ben più "esteso" e importante rispetto alle sole problematiche di temporanei blocchi/rallentamenti/errori del sistema: "malfunzionamento" è concetto evidentemente (e letteralmente) più ampio del "non-funzionamento" del sistema che si "blocca" o si ferma e ricomprende tutte le criticità segnalate di un sistema che non funziona come dovrebbe, che funziona "male"; malfunzionamento rispetto al quale si ritiene doveroso intervenire nell'ambito della previsione di cui all'art. 175 bis comma 4 cpp al fine di evitare rallentamenti e momenti di stasi nella attività di questa Procura (e conseguentemente degli Uffici Giudicanti);
- ritenuto che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non sembra in sé configurare alcun tipo di nullità (non essendovi alcuna specifica previsione in tal senso), mentre comunque è espressamente prevista la possibilità di formazione e deposito atti in formato analogico in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici (artt. 111 bis e 175 bis cpp);
- ritenuto dunque che vi sia la necessità, al fine di non compromettere e rallentare le attività giudiziaria, di mantenere anche per i nuovi flussi documentali regolati dall'attuale art. 3 DM 2017/2023 il regime del doppio binario (con la possibilità per i magistrati ed il personale amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici) almeno fino al 31 marzo 2025, per garantire un adeguato periodo di sperimentazione e implementazione delle funzionalità introdotte recentemente, e consentire l'effettiva verifica della funzionalità degli strumenti informatici in dotazione e la segnalazione di profili problematici inerenti all'utilizzo dell'applicativo informatico, e la soluzione dei problemi;
- visto il provvedimento 7.1.2025 del Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno che dispone la sospensione ai sensi dell'art. 175 bis/4° comma cpp dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare atti in modalità analogica fino al 31.3.2025 "previa dichiarazione, da mantenersi in atti, del malfunzionamento del sistema da parte del magistrato procedente e/o depositante e del cancelliere addetto alla ricezione e/o alla formazione" e rilevato che tale "condizione" all'utilizzo della modalità analogica per ogni singolo non può essere verificata e conosciuta da parte di questo Ufficio (e dalle altre Parti) prima della formazione e deposito (anche in relazione ad atti aventi termini perentori di

deposito, come le liste testi), ma solo successivamente attraverso la acquisizione e conoscenza di un provvedimento ex post, con le possibili conseguenti criticità relative alla ritenuta/eccepita invalidità/inammissibilità/tardività dell'atto depositato e alla sua diversa predisposizione e modalità di deposito;⁵

- rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione che si va consolidando: in presenza del provvedimento ex art. 175 bis/4° comma cpp emesso dal Procuratore della Repubblica, l'atto analogico formato e depositato dal PM è valido a tutti gli effetti deve essere accettato dall'Ufficio Giudicante ricevente; peraltro a tale atto analogico non possono applicarsi comunque le categorie della inammissibilità o nullità, sanzioni queste non espressamente previste per i casi di atto formato analogicamente pur in presenza di previsione del formato elettronico; il provvedimento emesso dal Procuratore della Repubblica ha carattere amministrativo non può essere sindacato o disapplicato dal Giudice;⁶
- verificata quindi la sussistenza di tutti i presupposti che consentono e impongono di provvedere ai sensi del citato art. 175 bis comma 4°cpp, accertato e attestato il malfunzionamento del sistema operativo APP 2.0 (e del precedente sistema APP 1.0, ancora in uso e con cui la ultima versione continua ad interfacciarsi);

⁵ Al riguardo verrà avviata una interlocuzione col Presidente del Tribunale;

⁶ Cassazione – II^a sezione; sentenza n. 45/2025 - CC 27.11.2024 – il caso riguardava una richiesta di archiviazione in formato analogico in presenza di provvedimento ex art. 175 bis del Procuratore della Repubblica; richiesta dichiarata inammissibile dal GIP con provvedimento ritenuto abnorme dalla S.C. ; incidentalmente la sentenza rilevava comunque la assenza di invalidità/nullità della richiesta di archiviazione trasmessa in formato analogico anche (semberebbe)a prescindere al provvedimento del Procuratore della Repubblica ex art. 175 bis cpp :

3. Passando, di converso, ad analizzare il provvedimento emesso dal G.i.p. deve, innanzitutto, osservarsi che nessuna delle norme sopra richiamate prevede espressamente la sanzione processuale di "inammissibilità" (concetto quest'ultimo utilizzato nel dispositivo del provvedimento del Giudice) in caso di violazione delle stesse e che, come è noto, il parallelo sistema delle nullità presenta caratteristiche di tassatività ex art. 177 cod. proc. pen.

Analogamente -su un caso identico- Cassazione II^a Sezione sentenza n. 43678/2024 – CC 5, 11.2024:

Anche qualora la certificazione o l'attestazione fossero adottate in assenza dei presupposti, cioè in assenza di un effettivo malfunzionamento dei sistemi o del sistema, tale da non consentire l'efficace utilizzo, non risulterebbe comunque compromessa, alla luce del disposto del comma 3 dell'art. 175-bis cod. proc. pen., la validità (e/o l'ammissibilità e/o la ricevibilità) dell'atto che, sulla base delle suddette certificazione o attestazione, è stato redatto in forma di documento analogico e depositato con modalità non telematica.

5. Da ciò discende – tornando al caso di specie –, che, a norma dell'art. 175-bis, commi 3 e 4, cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di L'Aquila non aveva alcun potere di ritenere l'inammissibilità (o l'irricevibilità o l'invalidità) della richiesta di archiviazione che era stata presentata dal pubblico ministero in quanto redatta e depositata in forma cartacea nonostante l'asserita (dallo stesso G.i.p.) insussistenza dei presupposti per l'attestazione di malfunzionamento di cui al provvedimento del 08/04/2024 del Procuratore della Repubblica presso Il Tribunale di L'Aquila.

ai sensi dell'art. 175 bis commi 3 e 4 cpp DISPONE

che con decorrenza 1° gennaio 2025 e fino al 31. Marzo 2025 -salve ulteriori proroghe- per questo Ufficio di Procura sia sospeso l'utilizzo obbligatorio dell'applicativo APP (previsto dall'art. 3 DM 29.12.2023 n. 2017 commi 1, 2 e 3 come sostituito dall'art. 1 del DM 27 dicembre 2024 n. 206) per il deposito di atti, documenti, richieste e memorie:

- per i procedimenti che si trovano nella fase della udienza preliminare;
- per i procedimenti di applicazione pena su richiesta delle parti, procedimenti per decreto penale di condanna; procedimento relativi alla messa alla prova;
- Per i procedimenti nelle fasi dibattimentali e predibattimentali (ad esclusione delle misure cautelari ed impugnazioni in materia di sequestro probatorio)

Con conseguente possibilità di depositare atti, documenti, richieste e memorie anche con modalità analogiche (secondo il regime del c.d. "doppio binario").

Resta ovviamente ferma l'operatività di quanto disposto dagli artt. 110/4° e 111 ter/3° cp in ordine alla successiva conversione degli atti in copia informatica.

In relazione alle prime indicazioni per l'Ufficio:

- Nel periodo di vigenza del presente provvedimento verranno comunque effettuati tentativi e prove per il deposito telematico mediante APP degli atti sopra indicati, con segnalazioni dei malfunzionamenti specifici riscontrati e apertura ticket di assistenza, o con diretto deposito degli atti tramite APP in assenza di criticità/rallentamenti, con interlocuzione al riguardo con gli Uffici Giudicanti (rilevando che al momento non sembrano esservi criticità per il deposito dei Decreti Penali di Condanna e delle Richieste di Rinvio a Giudizio).
- Il Magrif e l'assistente giudiziario addetta all'Ufficio del Procuratore e facente parte del Nucleo Innovazione raccoglieranno tutti gli elementi al riguardo dal personale amministrativo, colleghi e VPO, relazionando per il 15 febbraio e quindi per il 15 marzo 2025.
- Il funzionario responsabile segreteria centralizzata iscrizioni e facente parte del Nucleo Innovazione inizierà da subito la sperimentazione di utilizzo di APP in materia di iscrizioni (salvo auspicabili proroghe, le iscrizioni dovrebbero essere gestite esclusivamente in APP dal 1° aprile 2025) di concerto con lo scrivente, col Magrif e con l'intero Nucleo Innovazione, e unitamente al Magrif relazionerà al riguardo entro il 15 marzo 2025 sulle eventuali disfunzioni e criticità rilevate.
- Si precisa -ove occorra- che l'avviso 415 bis e la richiesta fissazione data udienza per i procedimenti a citazione diretta non sono ricompresi tra gli atti per i quali dal 1° gennaio

2025 è obbligatorio il deposito telematico (obbligatorietà comunque sospesa col presente provvedimento), analogamente per tutti gli altri atti e provvedimenti in fase di indagine preliminare per i quali continua ad essere in vigore il regime del c.d. "doppio binario"; resta naturalmente ferma la già vigente obbligatorietà di trasmissione tramite APP delle richieste di archiviazione e riapertura indagini.

Seguiranno specifiche disposizioni integrative anche sulla base della interlocuzione con gli Uffici Giudicanti, di eventuali nuovi provvedimenti del Tribunale ai sensi dell'art. 175 bis cpp, dei correttivi/aggiornamenti al sistema informatico, degli esiti della sperimentazione che di fatto l'Ufficio sta effettuando.

Si dispone che il presente provvedimento:

- Venga pubblicato sul sito di questa Procura della Repubblica.
- Venga trasmesso:
 - Ai Colleghi, ai Vice Procuratori Onorari, a tutto il Personale Amministrativo e ai Responsabili Aliquote Sezione Polizia Giudiziaria di questo Ufficio.
 - Al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.
 - Al Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno.
- Venga inoltre trasmesso per conoscenza:
 - Al Consiglio Superiore della Magistratura – VII Commissione.
 - Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona.
 - al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia. Direzione Generale dei Servizi Automatizzati.

Il Procuratore della Repubblica



Umberto G. Monti

Allegati:

- o relazione MAGRIF e Nucleo Innovazione di questo Ufficio in data 10.1.2025



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Ascoli Piceno

NUCLEO INNOVAZIONE

M. 38			10 GEN. 2025		
UCS		TRUP			
Partenza	Arrivo	Attività			
Fascicolo			Sottofascicolo		

Oggetto: Relazione Preliminare utilizzo APP - Decreto del Ministro della Giustizia n. 206 del 27/12/2024 - Regolamento concernente le modifiche al decreto del 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo penale telematico (GU n. 304 del 30/12/2024 – vigente al 30/12/2024)

Con la presente si intende relazionare circa l'utilizzo dell'applicativo APP successivamente all'entrata in vigore del Decreto del Ministro della Giustizia n. 206 del 27/12/2024.

Si rappresenta sin da ora che tutto il personale è stato profilato nonché dotato di firma digitale da remoto e di tutte le necessarie attrezzature per accedere all'applicativo. Tuttavia, i continui "interventi correttivi" che quasi settimanalmente modificano lo "status" delle funzionalità degli utenti ultimi (vds ad esempio le note DIGS del – con firma digitale alle ore 15:26 del 31.12.2024 - chiarimenti sui profili su nuova funzionalità "atti da annotare") – funzionalità indispensabile per il deposito della lista testi PM; Accettazione automatica dei depositi dal Portale dei depositi Atti Penali (PDP) – mancante di qualsiasi sistema di "alari" - intervento evolutivo sui sistemi penali del 08.11.2024 con conseguenza rivalutazione nella gestione di profili) creano di riflesso un notevole disservizio in quanto il personale si trova quotidianamente a far fronte, oltre che alla gestione dei regolari adempimenti (turno urgente – misure cautelari e scadenze varie), anche a dover alimentare un applicativo in continua evoluzione ed in costante modifica della funzionalità; funzionalità e comunque modifiche che sovente risultano peraltro sprovviste del tutto di manuale operativo o comunque di una specifica formazione.

Con particolare a tale ultimo tema si rappresenta, a mero titolo di esempio, che i webinar presenti sulla piattaforma sono di presentazione e non di formazione, e molte delle funzionalità dell'applicativo non sono state neanche illustrate come da immagine sotto.

2.11. Webinar del 24 aprile 2024

Registrazione del webinar rivolto al personale di magistratura sull'Applicativo del Processo Penale (iniziativa del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione - Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati).

Argomenti del webinar:

1. Monitoraggio attività massive
2. Modifiche alle card (fascicoli in evidenza e atti pendenti)
3. Profilazione degli utenti amministrativi per materia e iter
4. Funzione "Trasferisci in ignoti seriali" dei procedimenti già iscritti su RôW
5. Nuovo flusso di archiviazione con avvio alla p.o.
6. Flussi di revoca dell'attivazione

2.12. Webinar del 9-10 ottobre 2024

Registrazione del webinar "APP - Webinar su iscrizioni dei procedimenti in Procura e Notifiche/Comunicazioni Telematiche" (iniziativa del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati).

2.13 Webinar 28 ottobre 2024 - APP 2.0 - Uffici GIP

Presentazione APP 2.0 - Registrazione del webinar rivolto al personale amministrativo e di Magistratura degli uffici GIP (note Dgsa 40099.U e 40105.U del 24.10.2024)

2.14 Webinar 28 ottobre 2024 - APP 2.0 - Uffici DIS

Presentazione APP 2.0 - Registrazione del webinar rivolto al personale amministrativo e di Magistratura degli Uffici dibattimentali - Tribunale (note Dgsa 40099.U e 40105.U del 24.10.2024)

2.15 Webinar 29 ottobre 2024 - APP 2.0 Uffici Procura

Presentazione APP 2.0 - registrazione del webinar rivolto al personale amministrativo e di Magistratura degli uffici di Procura (note Dgsa 40099.U e 40105.U del 24.10.2024)

Di conseguenza, il personale è di fatto costretto ad esplorare le funzionalità procedendo per tentativi, con inevitabili conseguenze in termini di impiego di risorse, nonché con possibili ed evidenti problemi connessi dal deposito di atti soggetti a termini perentorii

* * *



In ogni caso, ribadita la precedente premessa, il personale del Nucleo Innovazione con la collaborazione del personale impiegato nelle segreterie ha proceduto alla redazione, al deposito ed alla trasmissione telematica degli atti sotto meglio descritti.

LISTA TESTIMONI

Trattasi di atto che a seguito della recente novella dovrebbe obbligatoriamente esser depositato tramite APP, di seguito si rappresentano le difficoltà incontrate.

Preliminarmente si rappresenta che, per ragioni non note, tale deposito appare del tutto impossibile utilizzando la funzione redigi atto, depositabile dunque solo ed esclusivamente tramite la funzione carica atto da firmare. Trattasi, assieme ad altre, di procedura di fatto non precisata, e quindi scoperta dal personale dopo diversi tentativi.

INDIUVI ATTO

Redigi atto in bozza per il fascicolo PM NOTI ██████████ ASCOLI PICENO

Scegli l'atto da redigere selezionandolo per fase, categoria o ricerca testuale libera.

The screenshot shows a web interface for selecting legal acts. It features three main filter sections on the left and a list of acts on the right.

- Fase/Rito:** A dropdown menu with a search icon. It contains three expandable sections:
 - Indagini Preliminari:** Includes Archiviazione, Confronto, Indagini (Conclusione), Indagini (Delega), Interrogatorio, Iscrizione, Ispezione, Prelievo Coatto, and Sequestro Probatorio.
 - Misure Cautelari:** Includes Misure Cautelari Personali and Misure Cautelari Reali.
 - Atipico:** Includes Atipico.
- Categoria:** A dropdown menu with a search icon. It includes Avvisi, Comunicazioni, Decreti, Richieste, Varie, and Verbali.
- Altri:** A dropdown menu with a search icon. It includes Che presenta modello Word.

On the right side, a list of acts is displayed under the heading 'Fase: Indagini'. The visible items are:

- Non Conval
- Parere Neg
- Prelievo Co
- Prelievo Co
- Richiesta di Preliminari
- Riunione Pr
- Secretazion
- Valutazione
- Verbale Cor
- Verbale Int

Below this list, another section is partially visible under the heading 'Fase: Misure', showing 'Misura Cau'.

In ogni caso, dopo aver caricato l'atto firmato e depositato dal PM la segreteria trova (non sempre) gli atti nella card "atti da annotare a registro".

Il caricamento e la firma non esauriscono l'attività di deposito, essendo necessario poi effettuare un'annotazione per mezzo dell'utente Segreteria che dovrà uscire dall'applicativo APP ed entrare



sull'applicativo REGeWEB pr poi ivi eseguire l' annotazione, tornare nuovamente in APP ed infine trasmettere digitando sul documento "comunica ad altro ufficio" – cliccando su storico attività si ha la cronologia di tutti i passaggi dell'atto.

Storico attività

Chiudi

Consulta lo storico delle attività sul documento.

Data e ora modifica	Utente	Azione Compilata	Stato	Dettaglio operazione
09/01/2025 11:09	SISTEMA	Agli Atti	AGLI ATTI	Segreteria DIB ha effettuato AGLI ATTI
09/01/2025 10:49	SISTEMA	Condiviso	CONDIVISO	Atto Condiviso dal PM al DIB
07/01/2025 18:48	CELANI LAURA	Atto acquisito nel fascicolo	Atto acquisito/trasmesso	-
07/01/2025 18:36	MONTI UMBERTO GIOELE	Atto in attesa di annotazione	Atto da annotare	-
07/01/2025 18:36	MONTI UMBERTO GIOELE	Deposita atto	Atto da annotare	-
07/01/2025 18:36	MONTI UMBERTO GIOELE	Firma	Atto da depositare	-
07/01/2025 18:32	CELANI LAURA	Richiesta approvazione atto in bozza	Atto da approvare	-
07/01/2025 18:32	CELANI LAURA	Creazione atto in bozza	Atto in bozza	-

Anche tale procedura, è stata di fatto scoperta dal personale del nucleo innovazione, senza che vi fosse un vademecum operativo ad hoc, nonostante si trattasse di procedura obbligatoria.

A tutto ciò si aggiunga che, delle trasmissioni effettuate solo alcune liste testi sono risultate visibili, nonostante si tratti, lo si ribadisce, di deposito obbligatorio su APP sottoposto a noti termini perentori.

DECRETO PENALE

La trasmissione telematica delle Richieste di decreto penale sembrerebbe funzionare. In ogni caso appare opportuno osservare che, come sopra se si utilizza APP 2 occorre avvalersi della funzione REDIGI ATTO/WIZARD e non di quella CARICA ATTO DA FIRMARE perché altrimenti non si trova la voce. Anche tale scoperta, è stata il frutto di tentativi, in assenza di vademecum ad hoc, nonostante, ancora una volta, si trattasse di procedura di deposito rientrante tra quelle obbligatorie.

DECRETO CITAZIONE DIRETTA

Il deposito dei decreti di citazione a giudizio rappresenta la maggior criticità, non essendo, allo stato, alcuno dei tentativi eseguiti andati a buon fine, risultando la procedura di fatto bloccata successivamente



alla firma del magistrato, realizzandosi una stasi del procedimento. Interpellato il servizio di assistenza, non è stato in grado di risolvere il problema.

Fascicolo PM NOTI ██████████ ASCOLI PICENO

Consulta i dettagli sul fascicolo, i documenti, le udienze e gli atti da completare.

Aggiungi tag

Azioni rapide

Carica atto da firmare

Redigi atto (wizard)

Altre azioni

Dettagli Documenti (59) **Atti in lavorazione (1)** Richieste Riunione / Separazione / Trasferimenti / Riapertura

Tutti i filtri

Atti in lavorazione (1)

Mostra: Tutti gli stati

Qui troverai tutti gli atti del fascicolo da completare negli stati: In bozza, da validare, da firmare, da depositare.

Tipologia atto
Data e ora creazione

Autore ultima modifica
Data e ora modifica

Stato

Azioni rapide

DECRETO CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO - 550 C.P.P. ██████████
09/01/2025
09/01/2025 15:28

QUARANTA GABRIELE
09/01/2025 15:28

DA FIRMARE E COMUNICARE

FIRMA

Stai consultando 1 di 1 atti da completare

Utente Magistrato risulta depositato:

Tipologia atto	Autore ultima modifica	Stato	Azioni rapide
DECRETO CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO - 550 C.P.P. ██████████	QUARANTA GABRIELE	DA FIRMARE E COMUNICARE	FIRMA

Storia Atto

Data	Utente	Azione compiuta	Stato
09/01/2025 15:28:45	QUARANTA GABRIELE	Deposita atto	Atto da firmare e comunicare
09/01/2025 15:28:30	QUARANTA GABRIELE	Firma	Atto da depositare
09/01/2025 15:28:14	QUARANTA GABRIELE	Creazione atto in bozza	Atto in bozza

Lato utente Segreteria atto in questa modalità:



Storico attività

Visualizza lo storico delle attività sul documento.

Data e ora modifica	Utente	Azione Compiuta	Stato
09/01/2025 15:28	QUARANTA GABRIELE	Deposita atto	Atto da firmare e comunicare
09/01/2025 15:28	QUARANTA GABRIELE	Firma	Atto da depositare
09/01/2025 15:28	QUARANTA GABRIELE	Creazione atto in bozza	Atto in bozza

Richiesto sia il supporto per verificare fosse la giusta procedura poi richiesta anche assistenza tecnica ed è programmato intervento per il 16.1.2025.

impossibilità a firmare il decreto di citazione a giudizio DEPOSITATO IN APP come da immagine allegata - SONO STATI EFFETTUATI TUTTI I CONTROLLI NECESSARI PER RISOLVERE ANOMANIA - IL SISTEMA NON CONSENTE LA PROSECUZIONE DEGLI ATTI PER LA FIRMA PP. 1296/

Scrivi qui il tuo messaggio...

Invia

Laura Celani
18m fa • Commenti aggiuntivi

Buongiorno, la sua richiesta è stata presa in carico. Abbiamo pianificato l'intervento, che sarà gestito da un tecnico competente entro la data riportata nel ticket. In caso voglia rappresentarci esigenze diverse, la invitiamo cortesemente a contattarci direttamente tramite il ticket utilizzando il portale. Cordiali saluti,
Assistenza Tecnica Lotto 4

Laura Celani
21m fa

impossibilità firma decreto di citazione a giudizio pp. 1296.2024.odt
119 KB

Laura Celani
21m fa

Creazione RITM1738344

Azioni

Accetta Data Pianificata

Ripianifica Data

Rifiuta Pianificazione

Operatore:
Antonino D'amico

Numero RITM1738344
Stato In Attesa
Motivo attesa Pianificazione attività richiesta dall'utente
Priorità 3 - Moderata
Creato 09/01/2025 13:39:17
Data Pianificata 16/01/2025 17:00:00
Aggiornato 09/01/2025 13:42:07

▼ Dettagli

PRODUZIONI DOCUMENTI E DEPOSITO MEMORIE UDIENZA

Il deposito dei predetti atti rappresenta una ulteriore grave criticità. Invero, nonostante si tratti di depositi in teoria da eseguire obbligatoriamente tramite APP, in assenza di qualsivoglia vademecum operativo sono stati eseguiti diversi tentativi, tutti con esito infruttuoso. Contattata l'assistenza e rappresentato il



problema, non è stata fornita una risposta precisa limitandosi ad osservare la probabile assenza di funzionalità nel sistema. Con recente nota del DGSIA datata 8/1/25, tale impressione sembrerebbe aver ricevuto conferma.

* * *

Il Nucleo Innovazione di questa Procura continuerà tuttavia a effettuare tentativi di utilizzo di APP, avvalendosi delle funzionalità previste, e a raccoglierà ogni criticità riscontrate, avendo cura di relazionare su quanto emergerà.

Ringrazio.

Ascoli Piceno 10/01/2025

Gabriele Quaranta – MAGRIF

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Laura Delani

